



NOTA DI LETTURA

**DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70
“SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER
L'ECONOMIA”.**

24 maggio 2011

Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio dopo le modifiche apportate a seguito dei rilievi del Capo della Stato. Il d.l. è stato trasmesso per la conversione in legge alla Camera dei Deputati e assegnato alle commissioni riunite bilancio e finanze. Inoltre il d.l. è stato trasmesso alla Conferenza Unificata per il parere.

Il d.l. è composto da 12 articoli di cui si riporta di seguito una illustrazione sui commi di interesse dei Comuni.

Art. 1
Credito di imposta per la ricerca scientifica

Illustrazione

*L'articolo 1, nei **commi da 1 a 4** riguarda il credito d'imposta per la ricerca. Le imprese che finanziano progetti di ricerca scientifica hanno diritto a un credito d'imposta nella misura massima del 90% delle spese sostenute. Il progetto finanziato è agevolabile se il finanziamento è effettuato a favore di Università o enti di ricerca scientifica o di altre strutture individuate dal Ministro dell'Istruzione di concerto con l'Economia. Il credito d'imposta è sperimentale per gli anni 2011 e 2012 e l'agevolazione riguarda solo la parte di spesa di ricerca che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione per pagare altri debiti tributari o contributivi. Inoltre, l'investimento è deducibile dal reddito dell'impresa finanziatrice. Le disposizioni applicative dell'articolo 1 sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e tali disposizioni assorbono il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo previste dall'art. 1, comma 25 della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010 n. 220) che conseguentemente è soppresso.*

Per finanziare il credito d'imposta è prevista una spesa di 484 milioni di euro dal 2011 al 2014.

Art. 2
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Illustrazione

*L'articolo 2, ai **commi 1 e 2**, prevede un credito d'imposta per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, nei 12 mesi successivi*

all'entrata in vigore del decreto legge, nelle Regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia). Il beneficio utilizzabile in compensazione è pari per ogni lavoratore al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. Il periodo di fruizione del bonus è incrementato a 24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato.

I commi da 3 a 6 prevedono che per i contratti part-time, il credito d'imposta è attribuibile in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. Sono agevolabili solo le assunzioni che comportano un effettivo incremento della base occupazionale e quindi sarà necessario confrontare alla fine di ogni mese per cui si ha diritto al beneficio il numero dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei 12 mesi precedenti il periodo di applicazione del beneficio. Per i datori di lavoro neo costituiti ogni dipendente impiegato a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.

Il comma 7 stabilisce che si decade dal bonus assunzioni se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o uguale a quello della media di riferimento, se i posti di lavoro creati non sono mantenuti per almeno tre anni, se si verificano violazioni della normativa fiscale, contributiva, sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in presenza di condotta antisindacale del datore di lavoro.

Il comma 8 prevede che le modalità per applicare il credito d'imposta per le assunzioni al Sud e le risorse disponibili per ogni Regione saranno determinate con un decreto interministeriale.

Il comma 9 infine prevede che il finanziamento avverrà previo consenso della UE tramite le risorse del fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 3

Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto

Illustrazione

L'art. 3 comma 1 introduce all'interno della disciplina del demanio marittimo un "**diritto di superficie**" a titolo oneroso della durata di **20 anni**.

Tale diritto, disciplinato dagli artt. 952 e ss. del codice civile, consente di edificare e mantenere una costruzione - in questo caso stabilimenti balneari, chioschi o altre strutture ricettive - su di un fondo di proprietà altrui - in questo caso un delimitato tratto di demanio marittimo.

Saranno interessate da tale diritto, per quanto riguarda le aree inedificate, i soli arenili con l'esclusione di spiagge e scogliere, mentre nel caso di aree già edificate, arenili, spiagge e scogliere.

Sia l'attività edilizia sulle aree in diritto di superficie inedificate, sia le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione o ricostruzione di edificazioni esistenti sulle aree in diritto di superficie già edificate saranno consentite a condizione che rispettino la normativa vigente.

La delimitazione dei tratti di costa, edificati e non, su cui insisterà il diritto di superficie verrà effettuata dalle Regioni, d'intesa con l'Agenzia del demanio e su iniziativa dei Comuni.

Sui tratti identificati, le costruzioni esistenti che non risultassero già di proprietà privata ovvero quelle realizzate successivamente all'entrata in vigore della norma, potranno essere mantenute solo nel rispetto del diritto di superficie. Quelle che violassero tale obbligo di legge, saranno acquisite di diritto dal demanio e abbattute in danno di colui che le ha realizzate.

Ai soggetti interessati, il provvedimento costitutivo del diritto di superficie sarà rilasciato dalla Regione, d'intesa con il Comune e le Agenzie del demanio e del territorio **nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità**. Sempre la Regione ne invierà copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo, il cui ammontare annuo sarà invece determinato dall'Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato.

Requisiti per il rilascio ed il mantenimento del diritto di superficie sono: il pagamento del corrispettivo annuo, nonché il rispetto da parte del richiedente di tutti gli obblighi catastali, contributivi e fiscali vigenti, in particolare il corretto accatastamento delle edificazioni, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, per quelle già esistenti, il possesso di un titolo edilizio comunale formalmente valido.

Se il diritto di superficie viene acquisito da un'impresa, inoltre, quest'ultima deve aderire ai nuovi studi di settore elaborati dall'Agenzia delle entrate per stimare ricavi e/o compensi che possono essere attribuiti al contribuente, e deve risultare in regola dal punto di vista contributivo.

Le violazioni di legge, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su spiagge, scogliere e arenili continueranno ad essere perseguite ai sensi della normativa vigente. Nulla è innovato in materia di concessioni demaniali marittime: di fatto fino al 31 dicembre 2015 sopravvivrà l'attuale sistema che prevede concessioni balneari di sei anni rinnovabili per altri sei.

Le risorse derivanti dai corrispettivi dei diritti di superficie riscossi dall'Agenzia delle entrate confluiranno nel bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il MEF, che annualmente sarà ripartito in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico - alberghieri in cui eventualmente ricade il tratto di costa interessato, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre i criteri di determinazione del corrispettivo annuo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare. (comma 2).

Con l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dovrà comunque essere garantito, specie nei casi di attribuzione del diritto di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo da parte di questi ultimi di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione (comma 3).

L'art. 3, al comma 4, *prevede la possibilità di istituire nei territori costieri dei **Distretti turistico-alberghieri**. La richiesta di costituzione dovrà essere presentata alla Regione interessata dalle imprese del settore operanti nel territorio e sarà formalizzata attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La delimitazione dei Distretti, e di conseguenza la determinazione di quanta parte di spiaggia e arenile includervi, sarà effettuata dall'Agenzia del demanio.*

Qualora lo richiedano le imprese del settore turistico operanti nel territorio, tale attività dovrà essere preceduta da una conferenza dei servizi, cui dovranno partecipare i Comuni interessati, (comma 5).

Al fine di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese coinvolte, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito e di semplificazione, alle imprese operanti all'interno del Distretto turistico-alberghiero saranno applicate agevolazioni di carattere amministrativo, fiscale e creditizio (comma 6).

In particolare, qualora due o più imprese del Distretto abbiano sottoscritto tra loro un contratto di rete per esercitare in comune una o più attività economiche, (ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e ss. del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), potranno avvalersi delle disposizioni agevolative di carattere amministrativo, finanziario nonché in materia di ricerca e sviluppo riservate ai distretti produttivi dall'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Per avvalersi di tali agevolazioni, le imprese dovranno essere autorizzate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concertato con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione della richiesta.

Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese non costituite in rete, queste potranno vedersi applicate, sempre su richiesta, unicamente le agevolazioni fiscali di cui alla lettera a) del citato articolo 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ai Distretti turistici-alberghieri inoltre vengono estese le disposizioni normative introdotte per il Meridione d'Italia dall'art. 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Essi costituiscono "zone a burocrazia zero" in cui si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43.

Vale a dire che, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane (individuate dalla delibera CIPE dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009), le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero e che a tali zone è assicurata assoluta priorità nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio da parte delle Prefetture.

Gli eventuali maggiori oneri sostenuti a tal fine dal Ministero dell'interno sono a carico del fondo costituito presso il MEF ed alimentato con le risorse derivanti dai corrispettivi dei diritti di superficie riscossi dall'Agenzia delle entrate , di cui al comma 2 del presente articolo.

Per favorire la celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, nei Distretti saranno attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, attraverso i quali le imprese potranno risolvere qualsiasi questione di competenza propria di tali enti, presentare richieste ed istanze e ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale.

Anche le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS vengono svolte in maniera unitaria presso tali sportelli, per incidere il meno possibile sull'attività ordinaria delle imprese appartenenti al Distretto".

*Il **comma 7** apporta alcune modifiche al Codice della Nautica da Diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali e per la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale. La disciplina prevista dal suddetto Codice della nautica*

da diporto viene estesa anche alle navi usate per attività di noleggio per scopi ricreativi.

*Il **comma 8** mira a incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime. La lettera a), modifica la legge n. 84 del 1994, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, prevedendo che in sede di adozione del Piano regolatore portuale, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, venga valutata prioritariamente l'utilizzazione come approdi turistici di strutture o ambiti che risultino idonei a tale scopo.*

La lettera b), estende alle concessioni marittime per il diporto nautico i principi adottati per le concessioni balneari dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25¹. Procedendo in tal senso si andrà a determinare norme quadro, con l'indicazione di requisiti minimi comuni o quanto meno di coordinamento fra le regioni, alle quali sono state trasferite le competenze in materia di demanio. Pertanto si favorirà la realizzazione di piccoli porti polifunzionali (funzione commerciale, turistica, di servizio passeggeri, peschereccia), destinati a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari.

Art. 4 Costruzione delle opere pubbliche

Illustrazione

L'articolo 4 del d.l. riguarda la disciplina delle opere pubbliche e prevede una serie di misure per ridurre le pratiche burocratiche.

*In particolare, con i **commi 1-15** dell'art.4 vengono introdotte significative modifiche al D.L.vo n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) mentre le disposizioni contenute nei commi 16,17 e 18 introducono variazioni finalizzate a dare piena attuazione al processo di federalismo demaniale modificando con il comma 16 il Decreto legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e, con il 17 e 18, il decreto legislativo n. 85/2010 (decreto attuativo del federalismo demaniale).*

*Al **comma 1** sono riportate le misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento, con lo scopo di ridurre il contenzioso e assicurare un efficace sistema di*

¹ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

controllo. A tal fine si introduce infatti il limite per iscrivere “riserve”, si estende il criterio dell'autocertificazione anche per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori, si istituisce l'obbligo di scorrimento della graduatoria in caso di scioglimento del contratto.

L'intervento più significativo è rappresentato dalle disposizioni contenute nel **comma 2** che modificando **l'art.38** del codice dei contratti pubblici producono un forte impatto sulle stazioni appaltanti poiché si interviene su tutte quelle infrazioni o reati che comportano l'impossibilità di partecipare alle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture. Si interviene pertanto su quelli che sono comunemente definiti i requisiti di “onorabilità” in quanto attengono alle condizioni generali di affidabilità e alle cause di esclusione dagli appalti.

Dopo aver precisato l'ambito soggettivo di riferimento del requisito generale, con le disposizioni contenute in questo comma, si estende la causa di esclusione anche al «socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci»². Precedentemente, l'assenza delle cause di esclusione delle lettere b) e c) dell'articolo 38 riguardavano il titolare o il direttore tecnico dell'impresa individuale, il socio o il direttore tecnico della società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico della società in accomandita semplice e, infine, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico nel caso di altro tipo di società³.

Al presente comma, si individuano anche, quali «violazioni gravi, definitivamente accertate» le violazioni inerenti le norme sulla sicurezza⁴ e le disposizioni fiscali che, in quanto considerate gravi, fanno scattare l'esclusione dalle gare.

Relativamente alle violazioni fiscali, introducendo alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 38, la parola «grave», l'esclusione dalle gare pubbliche, non potrà avvenire più per qualunque inadempimento relativo al pagamento di imposte e tasse ma solo per quei mancati pagamenti che potranno definirsi «gravi»⁵.

² Nel DL Sviluppo si utilizza il plurale perché si contempla anche il caso dei soci delle società in nome collettivo che, per legge, dispongono del potere di rappresentanza.

³ L'esclusione o il divieto non opera qualora il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o questa sia stata revocata.

⁴ Relativamente alla sicurezza, il comma due dell'art. 38, specifica che si considerano gravi le violazioni contemplate nell'allegato I del Dlgs 81/2008 (a seguito del rinvio operato dall'articolo 14 del decreto sulla Sicurezza). Le amministrazioni hanno l'onere di verificare nel casellario l'assenza di provvedimenti di sospensione a carico dei soggetti aggiudicatari.

⁵ Si considerano gravi (comma 2 art.38) le violazioni che comportano un omesso pagamento per un importo superiore a 10 mila euro (in base all'articolo 48-bis commi 1 e 2-bis del DPR n. 602/1973).

Per i debiti contributivi sono considerati gravi «le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità

Ulteriore importante modifica all'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 è rappresentata dal nuovo comma 1-ter, che prevede che nel caso in cui le stazioni appaltanti ricevano false dichiarazioni o documentazioni, in fase di gara o negli affidamenti di subappalto, ne devono dare segnalazione all'Autorità che se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti, per un anno decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque di efficacia⁶. In questa nuova disposizione, manca purtroppo un dato essenziale: non è chiaro infatti quale sia l'inizio della decorrenza dell'anno di esclusione dalle gare di appalto dell'impresa. La precedente disposizione normativa disponeva che si trattava dell' «anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara». Poiché tale prescrizione è stata abrogata, in assenza di indicazioni si può far riferimento alla data di inserimento dell'iscrizione nel casellario e non la data nella quale sia stata effettivamente resa o rilevata la falsa dichiarazione. La modifica più innovativa dell'art.38 consiste in una unica autocertificazione con cui il candidato o il concorrente dichiara quanto è previsto dall'art.38, ossia di possedere i requisiti in cui indica anche tutte le condanne penali. Anche per gli adempimenti relativi a quanto previsto per i diversamente abili la modifica introdotta all'art. 38 lett. "L" sottointende che, se il concorrente autocertifica l'assenza di tutte le cause di esclusione, comprese la lettera L), tale autocertificazione soddisfa anche la prescrizione sui disabili senza che occorra per queste una ulteriore dichiarazione separata.

Oltre all'art. 38 il comma 2 del nuovo decreto legge ha apportato variazioni anche ad altri articoli del Codice di cui al D.L.vo n. 163/2006 e in particolare:

In merito all' **art. 46**. (Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione) questo decreto legge aggiunge il comma 1-bis con la finalità di fornire elementi di certezza nelle modalità di predisposizione della documentazione di gara. In virtù di questa integrazione, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali oppure quando il plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non è integro o sono presenti altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, che non sia stato rispettato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di

contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210» in applicazione a quanto disposto dalla Circolare dell'Inps del 24 ottobre del 2007, in base alla quale gli enti contributivi valutano grave un mancato pagamento di un importo superiore al 5% della differenza tra quanto doveva essere versato e quanto è stato pagato, al netto di una franchigia di cento euro.

⁶ Analogo obbligo è previsto per la SOA, con l'introduzione, nel presente comma, del 9 quater art.40.

invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

*L'art. 4 integra ancora il codice inserendo all'**art. 48**. (Controlli sul possesso dei requisiti) due commi relativi alla costituzione della Banca dati nazionale presso l'Autorità.*

Si prevede che su indicazione dell'Autorità, i soggetti competenti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista con l' articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, richiesta fatta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Infine le stazioni appaltanti hanno l'onere di verificare il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, se la documentazione sia disponibile.

Eventuali deroghe devono essere contenute.

*Una delle modifiche più importanti dell'art. 4, comma 2, lettera f), è rappresentato dalla soppressione dell'ultimo comma dell' **art. 56** (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara) pertanto il comma 1 lett. a dell'art. 56 risulta così modificato eliminando il limite di importo di un milione di euro.*

*1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del Codice degli appalti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.*

*Analogamente con l'art. 4, comma 2, lettera g), è soppresso l'ultimo periodo dell' **art. 57** (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) cosicché il comma 2 lett. a eliminando il limite di importo di un milione di euro risulta così modificato:*

*2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata.*

*L'art. 4, comma 2, lettera h), del presente decreto-legge inserendo il **comma 4-bis all'art. 64** (Bando di gara) introduce i Bandi tipo obbligatori salvo motivata deroga da inserire nella delibera di contrattazione a cura delle stazioni appaltanti.*

4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46,

comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

L'art. 4, comma 2, lettera i, inserendo il **comma 2 bis all'art. 74** (Forma e contenuto delle offerte) introduce i moduli tipo per l'autocertificazione in sede di gara. Infatti le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.

L'art. 4, comma 2, lettera l) **modifica l'art. 122** (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia). Il comma 7 è stato così sostituito elevando i limiti della procedura negoziata fino ad un milione di euro ma introducendo l'obbligo di pubblicazione con l'indicazione dell'aggiudicatario e degli altri soggetti invitati.

7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.

Viene inoltre abrogato il comma 7 bis dello stesso art. 122.

L'art. 4, comma 2, lettera. m), modifica il **comma 1 dell'art. 123** (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori) ed eleva a un milione e cinquecentomila euro il limite.

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a **un milione e cinquecentomila** euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.

L'art. 4, comma 2, lettera. n), modifica il **comma 3 dell'art. 132** (Varianti in corso d'opera) per cui non è consentito mantenere più del 50% del ribasso stanziato per l'intervento (accertamento economia dopo l'aggiudicazione). Si riporta il comma 3, dell'art. 132 come modificato:

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri

lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera **al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.**

L'art. 4, comma 2, lettera. o), sostituisce i **commi 4 e 5 dell'art. 133** (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) riducendo del 50% gli importi della compensazione e prevedendo che la compensazione sia determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

L'art. 4, comma 2, lettera. p), introduce modifiche al **comma 1, primo periodo dell'art. 140** (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto).E' stato modificato il titolo e eliminate le parole "per grave inadempimento del medesimo".

1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo **ai sensi degli articoli 135 e 136**, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. (comma così modificato all'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008 poi dall'art. 4, comma 2, lettera p), decreto-legge n. 70 del 2011)

In merito alla Finanza di progetto, sono state apportate le seguenti sostanziali modifiche e innovazioni nonchè equiparata la locazione finanziaria

All'art.153 è stato modificato il comma 9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico- finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti

sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il comma è in tal senso modificato dall'art. 4, comma 2, lettera o)

Viene integralmente sostituito il comma 19.

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. Il comma è così modificato dall'art. 4, comma 2, lett. q).

Alla lettera q del presente comma ed articolo, è inserito il **comma 19-bis** che prevede che la proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

Integralmente sostituito il **comma 20 dello stesso art. 153**. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

Si tratta di una integrazione apportata dall'art. 4, comma 2, lett. q).

L'art. 4, comma 2 inserisce integrazioni e modifiche alle **Opere infrastrutturali strategiche** ed in particolare:

La lettera r), introduce **i commi 5 bis e 7 bis all'art. 165** Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione.

Comma 5-bis

Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara, in un periodo non superiore ai novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

Comma 7-bis

Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

L'art. 4, comma 2, lettera r) inoltre interviene sulle misure compensative per l'impatto territoriale, abbattendo il tetto di spesa al 2%

In particolare tale norma apporta modifiche **all'articolo 165, comma 3** del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), modificando la Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tali modifiche prevedono l'introduzione di un tetto di spesa del 2% (precedentemente fissato al 5%) rispetto all'intero costo per le opere cosiddette "compensative" relative agli interventi da realizzare che gli Enti locali possono proporre. In questa percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, laddove questi erano prima esclusi.

La norma interviene abbassando il tetto di spesa per le opere di compensazione territoriale da realizzare nei territori sui quali ricadranno gli interventi di opere pubbliche da realizzare dal 5 al 2%, prevedendo che in questa quota siano compresi anche gli oneri delle mitigazioni decise in sede di VIA. E' da valutare la congruità di detta previsione con le norme europee di riferimento, dato che non è sempre quantificabile "a priori" il costo necessario a rendere compatibile con i parametri di rispetto dell'ambiente l'opera da realizzare.

L'art. 4, comma 2, lettera s) introduce **all'art. 166** (Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera) i seguenti commi:

4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato. (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera s), decreto-legge n. 70 del 2011)
Inoltre alla lett. t) introducendo un comma **art. 167** Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti.

7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di **sessanta giorni** di cui all'articolo 166. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera t), decreto-legge n. 70 del 2011)

L'art. 4, comma 2, lettera u) introduce modifiche ai commi **2, 3 4 e 6 all'art. 168** "Conferenza di servizi e al processo di approvazione del progetto definitivo conferenza"

2. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di **quarantacinque giorni** dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del **sessantesimo giorno** dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.

6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni **sessanta giorni**; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

L'art. 4, comma 2, lettera v) modifica quanto normato **dal comma 3 dell' art. 169** che riguarda le **Varianti**.

3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province

autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

L'art. 4, comma 2, lettera z), apportano modifiche relativamente **al comma 3 dell'art. 170** ossia alle **Interferenze**.

3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di **sessanta giorni** di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

L'art. 4, comma 2, lettera aa), modifica la normativa relativa **al comma 20 dell'art. 176** relativo all' affidamento a contraente generale. (art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 2, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analogo articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

L'art. 4, comma 2, lettera dd), modifica il **comma 1 dell'art. 204** concernente **i sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione**. Con le seguenti integrazioni è stato elevato il limite per la procedura negoziata:

1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a **euro un milione e cinquecentomila euro**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio. **Si applica l'articolo 122, comma 7, ultimo periodo.**

L'art. 4, comma 2, lettera ff), *modifica le procedure, normate dai **commi 6, 7 e 10 dell'art. 219**, per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza; sono state apportate le seguenti modifiche per ridurre i tempi :*

6. *Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione*

*- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6 **dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE** ed entro il termine previsto, oppure;*

- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.

7. *Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 **dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE** e entro il termine previsto da detto comma.*

10. *Se, scaduto il termine di cui al comma 6 **dell'articolo 30** della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.*

L'art. 4, comma 2, lettera gg) *apporta le seguenti modifiche, all'accordo bonario previsto **dai commi 5, 6, 10 e 14 dell'art. 240**, con lo scopo di ridurre i costi e velocizzare il procedimento.*

5. *Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento **entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3** promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.*

6. *Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, **entro trenta giorni dal ricevimento** da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni **dalla costituzione della commissione.***

10. *Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. **Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.***

14. *Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è **può essere** altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.*

L'art. 4, comma 2, lettera hh) *apporta modifiche **al comma 1 dell'art. 240-bis** (Definizione delle riserve) al fine di ridurre il costo del contenzioso.*

1. *Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. **L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.***

1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.

L'art. 4, comma 2, lettera ii) introduce modificazioni **all'art. 246 bis** del D.L.vo 163/2006 (Responsabilità per lite temeraria) con lo scopo di ridurre i danni derivanti dal contenzioso strumentale.

1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'art. 4, comma 2, lettera ll) modifica quanto disposto dall' **art. 253**. Alle norme transitorie sono state introdotte le seguenti modifiche e stabiliti gli ulteriori termini transitori e con il comma 20 bis è stato ampliato l'utilizzo dell'esclusione automatica fino al sotto soglia europea fino al 2013:

9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2011 **31 dicembre 2013**, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2011 **31 dicembre 2013**, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche **alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché** agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2011 **31 dicembre 2013** per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto. **La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).**

I commi da 3 a 12 dell'art. 4 indicano l'ambito di applicazione, le eventuali limitazioni delle modifiche e le integrazioni contenute nel precedente comma con le varie lettere.

*Il **comma 13 dell'art. 4**, istituisce l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, al quale possono rivolgersi gli esecutori di lavori, servizi e forniture. L'elenco è istituito, con la finalità di contrastare i fenomeni mafiosi nei subappalti e nei subcontratti successivi, presso la prefettura, che ha l'onere di effettuare verifiche periodiche volte ad accertare la perdurante insussistenza dei suddetti rischi.*

*Il **comma 14 dell'art. 4**, dispone che, eccetto quanto disposto dal comma 3 dell'art. 165 del d.lgs. 163/2006, per tre anni, dal 2011 al 2013, non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le opere inerenti alle misure compensative per l'impatto territoriale e sociale inerenti la funzionalità dell'opera. In questa percentuale devono essere fatti rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Sono in ogni modo salvi le misure adottate a seguito degli obblighi comunitari.*

*La novità più significativa contenuta nel **comma 15** è relativa all'introduzione di un periodo temporale maggiore, da 180 a 365 giorni, per le SOA e le stazioni appaltanti, affinché, ai fini della qualificazione nella categoria OS 35, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35 e, analogamente, per le sole stazioni appaltanti, di cui all'allegato B.1.*

Il comma 16 dell'art. 4 riguarda l'autorizzazione paesaggistica e il silenzio assenso per parere delle sovrintendenze.

In particolare la lettera e) stabilisce che il termine per il rilascio del parere delle Sovrintendenze ai fini dell'autorizzazione paesaggistica passi da 45 a 90 giorni e che lo stesso sia ora obbligatorio ma non vincolante; in caso di mancato parere si applica il silenzio assenso. La previsione si applica se i Comuni hanno recepito le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e in presenza di una valutazione positiva dell'adeguamento proposto da parte del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

La previsione si applica solamente qualora il piano paesaggistico regionale sia stato approvato e l'adeguamento del piano urbanistico sia stato sottoposto a verifica da parte della Regione e sia stato rilasciato parere favorevole dal Ministero su detta verifica. Rispetto al parere delle Sovrintendenze era già previsto nella medesima fattispecie che lo stesso fosse obbligatorio e non vincolante, viene ora introdotto il meccanismo del silenzio assenso, che si applicherà solamente in un numero limitato di realtà territoriali, quelle dove

sono già stati approvati i diversi documenti di pianificazione. Si dovranno prevedere meccanismi per snellire le procedure o maggiori elementi di certezza, quali ad esempio il piano paesaggistico vincolante prevalente.

I Commi 16, 17 e 18 dell'art. 4 riguardano **il Federalismo demaniale** e introducono alcune novità per imprimere maggiore efficacia al processo avviato e per semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali secondo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In particolare sono state apportate delle modifiche al Codice dei beni culturali all'articolo 10, sostituendo l'intero comma 5 nel senso che, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 64⁷ e 178⁸ del Codice dei beni culturali, le cose indicate che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni se mobili, o ad oltre settanta anni se immobili non sono soggette alla disciplina del presente Titolo. Ciò anche in considerazione del percorso riservato previsto dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 per identificare i beni del processo di federalismo demaniale da attribuire dallo Stato agli Enti Locali che passano dai vecchi cinquanta ai nuovi settanta anni e vengono individuate le modalità per verificarne i requisiti. Inoltre, la procedura di denuncia presso il Ministero dei Beni Culturali sulla proprietà dei beni viene limitata ai soli beni mobili. Vengono introdotte ancora nuove disposizioni circa il parere del Soprintendente circa le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati diviene di natura obbligatoria ma non vincolante ovvero attraverso la procedura del silenzio assenso quando trascorsi novanta giorni a seguito della richiesta dopo l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.

Vengono poi introdotte due novità rilevanti sulle procedure stabilite dal Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, circa i beni dello Stato in uso e funzionali al Ministero della Difesa nel senso che i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla

⁷ Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza - 1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

⁸ Articolo 178 - Contraffazione di opere d'arte

data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque essere attribuiti su richiesta all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali se non risultano esclusi dal trasferimento secondo quanto previsto dalle altre previsioni del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 o comunque da altre previsioni di legge ed in ogni caso non è possibile procedere se gli accordi o le intese hanno avuto attuazione anche parziale. La richiesta può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. Effettuata una ricognizione dall'Agenzia del demanio saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i termini e le modalità per la cessazione dell'efficacia degli stessi accordi o intese e senza effetti sulla finanza pubblica. Il decreto ministeriale viene adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 70. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ovvero anche quelli legati agli accordi tra Roma Capitale e il Ministero della Difesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto che individua le modalità.

Art. 5 Costruzioni private

Illustrazione

L'art. 5 prevede, al fine di liberalizzare le costruzioni private, modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

- per gli edifici adibiti a civile abitazione l'“autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”;*
- esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.*

SOSTITUZIONE RELAZIONE ACUSTICA

Il comma 5 interviene nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativo agli edifici adibiti a civile abitazione prevedendo una modifica alla legge quadro sull'inquinamento acustico. In particolare, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, si aggiunge il comma 3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al

coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica del territorio per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

La modifica è utile a snellire i procedimenti amministrativi, ma dovranno verosimilmente essere previsti accorgimenti e limitazioni al fine di tutelare per le aree "critiche" dal punto di vista dell'impatto acustico, quali quelle rientranti in fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali classificate "A", "B", "C" e "D", così come fissate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare"; all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie, fissate dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"; nell'intorno aeroportuale zonizzato ai sensi del D.M. Ministero Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

E' necessaria una maggiore cautela per queste aree, che senza adeguate attività di verifica e prevenzione potrebbero essere soggette a fenomeni di inquinamento acustico le cui conseguenze potrebbero ricadere sui Comuni che hanno autorizzato la realizzazione delle opere.

PIANI URBANISTICI E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

*Il **comma 8** interviene per prevedere che lo strumento attuativo dei piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) non debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e se lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisce già l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*

Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

La semplificazione appare di portata applicativa relativamente limitata, dato che l'esonero dalla procedura VAS o dalla verifica di assoggettabilità è previsto solo per gli strumenti

attuativi di piani urbanistici e solo quando lo strumento generale già sottoposto a VAS contiene già, di fatto, tutti gli elementi di un piano particolareggiato (assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, indici di edificabilità, usi ammessi e contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, limiti e condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste). In concreto casi di questo genere non sono granché frequenti, anche perché le amministrazioni comunali sono consapevoli che l'inserimento di dettagli planivolumetrici nello strumento generale ne rende spesso faticosa la gestione in fase applicativa. Si ravvisa comunque la necessità e l'urgenza di una riforma complessiva dei procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità riferiti ai piani e programmi urbanistici, volta a ridurre in maniera sensibile costi e tempi per la valutazione di tali piani e programmi. L'attuale disciplina VAS del D.lgs. 152/2006 (ancorché di recente modificato), essendo evidentemente mutuata dai procedimenti VIA senza i necessari adattamenti, risulta incompleta per i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici, soprattutto per quelli di iniziativa pubblica (ossia nella quasi totalità dei casi). In particolare l'indeterminatezza dell'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità - virtualmente illimitato, quindi da applicarsi paradossalmente anche a casistiche palesemente irrilevanti dal punto di vista ambientale - e il meccanismo valutativo basato sui tre 'attori' (soggetto proponente / autorità competente / autorità procedente) determinano complicazioni procedurali il più delle volte inutili che finiscono quasi sempre per sottrarre tempo e risorse alla concreta esecuzione di adeguate verifiche ambientali a supporto del processo di formazione delle scelte di pianificazione.

Si segnala inoltre che lo stesso articolo prevede:

- a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;*
- b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);*
- c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";*
- d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;*
- f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;*
- h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;*

Per quanto riguarda il permesso di costruire il comma 2 prevede che la domanda per il rilascio deve essere presentata allo sportello unico e corredata da una dichiarazione asseverata del progettista abilitato che attesti la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina di settore. Resta fermo il termine di 10 giorni che lo sportello unico ha per comunicare il nome del responsabile del procedimento. Per consentire l'operatività del silenzio-assenso fermo restando il termine di 60 giorni per l'istruttoria viene aumentato da 15 a 30 giorni il termine per l'adozione del provvedimento finale che lo sportello unico notifica all'interessato. Del rilascio del permesso di costruire è data la notizia mediante affissione all'Albo pretorio.

*Sempre **al comma 2 lettere b) e c)** si specifica l'ambito di **applicazione della Scia** introducendo un nuovo comma 6 bis all'art. 19 della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa. La Scia viene estesa alla materia edilizia con esclusione di casi di superdia compresi gli interventi edilizi in zona sottoposta al vincolo. Il termine per l'esercizio del potere inibitorio da parte del Comune viene ridotto da 60 a 30 giorni.*

*Il **comma 4** prevede che la registrazione dei contratti aventi ad oggetto beni immobili assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza eliminando quindi un adempimento a carico del privato.*

*I **commi 6 e 7** prevedono una semplificazione per l'accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici. È previsto l'obbligo per di pubblicazione sui siti dei Comuni.*

*Il **comma 10** precisa che gli interventi di riqualificazione urbana non possono riferirsi a edifici abusivi siti nei centri storici o in aree a in edificabilità assoluta ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo in sanatoria.*

*Infine il **comma 15** proroga dal 1 maggio al 1 luglio 2011 della norma del federalismo municipale che prevede l'aumento delle sanzioni per mancato accatastamento delle case fantasma e la devoluzione del 75% delle somme al Comune interessato.*

Riguardo alle novità introdotte dall'art. 5 assumono rilevanza alcune questioni di fondamentale importanza per le amministrazioni comunali e per tutti gli operatori del settore.

Si evidenzia al riguardo la moltiplicazione di titoli e/o atti abilitativi introdotti nell'ordinamento urbanistico-edilizio a partire dal D.L. 25 marzo 2010 n° 40, tale da determinare una difficoltà interpretativa e applicativa.

Prima del D.L. 25 marzo 2010 n° 40 la situazione dei titoli/atti abilitativi era la seguente:

- attività edilizia libera (non comprendente la manutenzione straordinaria)
- DIA (comprese fattispecie alternative al permesso di costruire/ c.d. 'superDIA')
- Permesso di Costruire

Dopo la pubblicazione del c.d. 'Decreto Sviluppo' - anche a seguito dei vari provvedimenti intervenuti nel frattempo - avremo invece il seguente scenario:

- attività edilizia libera senza comunicazione di inizio lavori
- attività edilizia libera con comunicazione di inizio lavori (comprendente la manutenzione straordinaria non incidente sulle parti strutturali degli edifici)
- SCIA
- PAS (procedura abilitativa semplificata per impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili)
- 'superDIA' (solo per fattispecie alternative al permesso di costruire)
- Permesso di Costruire con silenzio-assenso
- Permesso di Costruire con silenzio-rifiuto

In particolare sembra ridursi la portata innovativa della SCIA (atto privato immediatamente efficace con forte coinvolgimento e responsabilizzazione del privato proponente) compensando la mancata semplificazione con la bipartizione del permesso di costruire (introducendo l'ambigua formula del silenzio-assenso nei casi - peraltro non frequentissimi - in cui non sussistano vincoli paesaggistici, ambientali o culturali). Senza contare che l'istituto della c.d. 'super-DIA' appare ormai privo di riferimenti giuridici nella legge fondamentale sul procedimento.

ANCI esprime con forza la necessità di una drastica razionalizzazione del quadro dei titoli e atti abilitativi relativi all'ordinamento urbanistico-edilizio, che porti in tempi rapidi al seguente scenario:

- attività edilizia libera (comprendente la manutenzione straordinaria non incidente sulle parti strutturali degli edifici), lasciando alle Regioni la decisione se assoggettare o meno taluni interventi a previa comunicazione, senza obblighi da parte dello Stato
- SCIA (comprese fattispecie alternative al permesso di costruire / c.d. 'superSCIA')
- Permesso di Costruire

Si sottolinea inoltre che la reiterazione di provvedimenti legislativi con effetti espressamente derogatori della pianificazione comunale - al limite giustificabile solo in

presenza di situazioni di concreta e perdurante emergenza - non è in alcun modo condivisibile ove concepita come norma di principio stabilmente incardinata nell'ordinamento statale.

La pianificazione comunale infatti può garantire buona amministrazione del territorio e certezza del diritto poiché difficilmente vengono vietate dai piani comunali trasformazioni edilizie compatibili ed equilibrate. Sono impedito di norma solo quelle palesemente lesive dell'interesse collettivo alla corretta gestione degli assetti insediativi;

La disciplina contenuta nel 'Decreto Sviluppo', con effetti derogatori automatici in caso di ritardo della correlata legislazione regionale, potrebbe risultare inadatta ad una applicazione diretta da parte dei Comuni. Il ricorso ai permessi di costruire in deroga ex art. 14 DPR 380/2001, in particolare, sembra presentare profili di legittimità e apparire scarsamente utilizzabile in termini pratici.

Art. 6

Ulteriore riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

Illustrazione

*Il **comma 1** apporta modificazioni per ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese. Le Pmi nei rapporti tra imprese non dovranno sottostare alle regole sulle riservatezza dei dati personali e potranno trovare sui siti istituzionali l'elenco dei documenti per ottenere provvedimenti amministrativi. Inoltre si semplificheranno gli adempimenti per i piccoli serbatoi di Gpl, si potranno pagare on line le prestazioni del SSN e per i trasporti eccezionali esisterà un'autorizzazione periodica.*

*Il **comma 2** punto 6) lett f) e il **comma 3** dell'art. 6 prevedono un allargamento del piano di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.*

La norma modifica l'articolo 25 della legge 133/2008 prevedendo che le Regioni, le province e i Comuni adottino programmi di carattere normativo, amministrativo e organizzativo finalizzati alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri amministrativi (Piano Moa) verrà istituito, presso la Conferenza Unificata, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la Pa e l'innovazione, due dal Ministro per la Semplificazione normativa, due dal Ministro per i Rapporti con le Regioni, e da sei membri designati dalla Conferenza Unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e due tra quelli dei Comuni.

Art. 7
Semplificazione fiscale

Illustrazione

*Nell'articolo 7, al **comma 1** si apportano modificazioni al sistema fiscale per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e sui cittadini.*

*L'art. 7, **comma 2**, tratta, tra le altre cose, il problema relativo alla unicità dei controlli in materia fiscale e contributiva presso le imprese. A tal proposito si afferma che:*

- a) a livello statale, con decreto "concertato" Economia – Lavoro sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva con coordinamento tra Agenzie Fiscali, Guardia di Finanza, Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e INPS, con scambio telematico delle informazioni e dei dati. Con lo stesso decreto si stabiliranno le modalità di comunicazione preventiva degli accessi e delle verifiche, in una logica di coordinamento. Gli appartenenti alla Guardia di Finanza, "secondo una prassi consolidata eseguiranno gli accessi in borghese";*
- b) a livello sub statale, gli accessi presso i locali delle imprese disposte dalle Amministrazioni locali inserite nel conto economico della P.A., ivi comprese le Polizie locali, le aziende ed agenzie regionali e locali vanno programmati periodicamente. Il coordinamento è affidato allo Sportello Unico per le Attività produttive (Suap) o, in mancanza, alla Camera di Commercio;*
- c) gli accessi sono svolti nel principio della contestualità e della non ripetitività per periodi di tempo inferiori al semestre;*
- d) gli atti adottati in violazione dei punti da a) a c) costituiscono per i dipendenti che li hanno adottati, illeciti disciplinari: fanno eccezione gli accessi per la repressione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli per necessità ed urgenza, con provvedimento motivato.*

*Inoltre al **comma 2** si dispone l'abolizione di comunicazione all'Agenzia delle entrate per ristrutturazioni che godono della detrazione del 36%; l'abolizione dell'obbligo di compilazione della scheda carburante, nel caso in cui il contribuente utilizzi esclusivamente carte di credito, di debito o prepagate per effettuare il pieno; la concentrazione in un'unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici devono effettuare i versamenti fiscali con il modello di pagamento «F24 EP»; si fissa al 10% l'aliquota Iva dovuta per ogni singolo*

contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili, fino a 480 metri cubi di gas somministrato.

Inoltre, viene espressamente chiarito che rientrano tra gli accertamenti esecutivi anche quelli emessi dagli uffici ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Mentre per quanto riguarda la sanzione amministrativa del 30%, l'intervento correttivo dispone che questa non si applica in caso di omesso o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti esecutivi.

Art. 8 Impresa e credito

Illustrazione

*Il **comma 1** fa riferimento ai requisiti per l'assunzione delle donne con contratto di inserimento. Emerge che il Regolamento n. 800/2008/CE ha sostituito il precedente Regolamento n. 2204/2002/CE, citato dall'art. 54 del D.L.vo 276/2003 ai fini dell'assunzione con contratto di inserimento delle donne. Oggi, alla luce della novità introdotta, è possibile assumere "donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile". La novità è rappresentata dal fatto che la donna deve essere senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.*

***La lettera e) dell'articolo 8 comma 5**, estende alle società direttamente o indirettamente controllate da società quotate l'esclusione dai divieti del comma 9 del 23 bis, già prevista per queste ultime. Viene quindi chiarito che le succitate società possono acquisire ulteriori servizi o servizi in ambiti territoriali diversi anche avendo affidamenti diretti già in corso.*

Art. 9 Scuola e merito

Illustrazione

*Il **comma 1** del presente articolo prevede la possibilità di stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti (**contratti di programma per la ricerca strategica**) per qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con*

analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca per investimenti, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

*Il **comma 3** prevede l'istituzione della Fondazione per il Merito, come fondazione pubblico-privata in cui far affluire fondi pubblici e capitali privati per erogare prestiti di onore agli universitari che, nei casi di eccellenza, si trasformano in vere e proprie borse di studio.*

A farne parte dall'inizio saranno i Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia a cui potranno aggiungersi in un secondo momento gli altri enti pubblici e privati nelle forme e nei modi previsti da un futuro decreto a firma congiunta Mef e Miur. Sarà questo provvedimento successivo a fissare il contributo richiesto agli studenti per partecipare alle prove d'accesso al fondo per il merito. Oltre ad allacciare rapporti con analoghi organismi stranieri e accedere a programmi finanziati con le risorse Ue, la Fondazione dovrà disciplinare sia le modalità di erogazione dei premi e dei buoni studio introdotti dalla legge 240 del 2010 sia la quota degli stessi da restituire al termine degli studi. Il suo patrimonio sarà costituito dal fondo per il merito e dai contributi dei dicasteri fondatori e dello Stato. Lo stesso ente potrà poi ottenere in comodato gratuito i beni immobili rientranti nel demanio o nel patrimonio statale disponibile o indisponibile. Per l'attuazione della fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 di cui 9 milioni a favore del fondo di cui all'art. 4 comma 1 della legge 31 dicembre 2010 n. 240 e 1 milione per la costituzione del fondo di dotazione della fondazione.

*I **commi 17 e 18** riguardano il piano straordinario di assunzioni per i precari della scuola con modalità da definire. I **commi 19 e 20** stabiliscono che il termine per le assunzioni e le assegnazioni annuali nelle scuole è spostato al 31 agosto di ogni anno e che l'aggiornamento delle graduatorie diventa triennale. Con il **comma 21** si stabilisce che a partire dal prossimo anno scolastico i docenti immessi in ruolo potranno chiedere il trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.*

Art. 10 **Servizi ai cittadini**

Illustrazione

Con il **comma 1** il legislatore si prefigge l'obiettivo di promuovere l'uso degli strumenti elettronici al fine di semplificare il procedimento di rilascio della carta di identità elettronica (d'ora in poi CIE).

In particolare viene modificato l'articolo 7-viciesimo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, mediante l'aggiunta del comma 2-bis che introduce l'obbligatorietà della CIE quale documento di identificazione e ne riserva emissione e fase di inizializzazione, attraverso il CNSD, al Ministero dell'interno.

Il comma 2 dell'articolo in esame definisce che le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 2-bis saranno determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria (d'ora in poi TS) che sarà unificata alla CIE ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il MEF continuerà a generare la tessera sanitaria su supporto CNS fino alla definizione delle modalità di convergenza CIE/TS

Il comma 3 prevede l'emanazione un DPCM su proposta del Ministro dell'Interno d'intesa con i Ministeri economia e finanze, salute e pubblica amministrazione e innovazione con il quale vengono disposti:

- ✓ l'unificazione di CIE/TS sul medesimo supporto, anche progressivamente e nell'ambito delle risorse disponibili
- ✓ il rilascio gratuito del documento unificato mediante utilizzazione, per la produzione ed il rilascio, di tutte le risorse disponibili per la TS e per la CIE, incluse le risorse di IPZS.

Inoltre con un decreto del Ministero dell'interno di concerto con economia e finanze e pubblica amministrazione e innovazione e, limitatamente ai profili sanitari, il Ministero della Salute vengono stabilite le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato.

Il comma 4 sancisce che con atto di indirizzo strategico del MEF vengano ridefiniti i compiti e le funzioni di IPZS e di SOGEL, con conseguente rinnovo del consiglio di amministrazione delle società entro 45 gg dall'emanazione del predetto atto.

Il comma 5 modifica l'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nel dettaglio:

- ✓ il Sindaco dovrà rilasciare la carta di identità indipendentemente dall'età e dall'effettuazione di richiesta del cittadino (modifica del comma 1)
- ✓ la durata della carta viene differenziata in funzione dell'età: 3 anni per età inferiore ai 3 anni; 5 anni per età compresa fra 3 e 18 anni; 10 anni per età superiore ai 18 anni (modifica del comma 2)

- ✓ *l'obbligo di rilevamento delle impronte digitali è limitato ai cittadini con età superiore o uguale ai 12 anni (modifica del comma 2)*
- ✓ *vengono specificate le condizioni a cui è subordinato l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio per i minori di età inferiore ai 14 anni (nuovo comma dopo il 4).*

Il comma 6 *introduce sanzioni a carico del responsabile del procedimento amministrativo anagrafico in caso di ritardo nella trasmissione all'Indice Nazionale delle Anagrafi rispetto al limite di 24 ore previsto dal comma 1 dell'articolo 16-bis del dl 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. In particolare al mancato rispetto dei limiti temporali segue che il responsabile ne risponda a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.*

I commi da 11 a 27 *contengono disposizioni inerenti l'istituzione e la regolamentazione di una specifica Autorità indipendente per il servizio idrico integrato.*

Il comma 11 *stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è istituita l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito "Agenzia", con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di tutela degli utenti.*

Il comma 12 *dispone che l'Agenzia ha personalità giuridica ed è indipendente dal Governo.*

Il comma 13 *prevede che tale soggetto sia dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale e operi in base a principi di economicità e trasparenza.*

Il comma 14 *stabilisce le funzioni dell'Agenzia, che assorbe quelle prima esercitate dalla Convi, quindi predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", escludendo ogni onere derivante dal suo funzionamento. L'Agenzia vigila sulle tariffe, ha anche poteri sanzionatori per perseguire ogni possibile abuso, e fissa le relative modalità di revisione tariffaria periodica, anche nei confronti delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Unificata e provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni. L'Agenzia inoltre verifica i Piani d'ambito ed approva le tariffe delle autorità competenti.*

Il comma 15 *stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto all'Agenzia sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche*

Il **comma 16** regola il funzionamento dell'Autorità stabilendo che ci sia un collegio composta da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Governo con parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza qualificata dei 2/3. È previsto che i componenti dell'Agenzia siano scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. Questi ultimi durano in carica tre anni e sono soggetti ad una sola conferma.

Il **comma 17** istituisce la figura del direttore generale dell'Agenzia che svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura ed è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili.

Il **comma 18** specifica che i compensi dei componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Il **comma 19** prevede le condizioni di decadenza di componenti e direttore dell'Agenzia mentre il **comma 20** dispone che per almeno 12 mesi dopo l'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore; in caso contrario sono previste sanzioni amministrative.

Il **comma 21** sancisce le cause di scioglimento dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e prevede la nomina di un commissario straordinario che ne esercita le funzioni per 6 mesi, decorsi i quali si rinnova il collegio.

Il **comma 22** prevede che, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia approvato lo statuto dell'Agenzia, che ne definisce finalità, compiti istituzionali, criteri di organizzazione e funzionamento, competenze degli organi e modalità di esercizio delle funzioni. Con un altro decreto, emanato entro un mese dall'entrata in vigore del primo si definisce il regolamento dell'Agenzia inerente l'organizzazione e il funzionamento interni. Il contingente di personale è fissato nel limite di 40 unità comandate da altre amministrazioni statali, con oneri a loro carico.

Il **comma 23** prevede che entro 15 giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione del regolamento dell'Agenzia, il Ministro dell'ambiente individui le risorse finanziarie e strumentali da trasferire all'Agenzia stessa, con comando di massimo 20 unità di personale già operante presso la Convi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il **comma 24** stabilisce che gli oneri per il funzionamento dell'Agenzia siano coperti da un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa. È previsto inoltre che in fase di start-up, può essere iscritto un

apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in misura non superiore a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2011.

*Il **comma 25** prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del statuto dell'Agenzia, siano rideterminate le dotazioni finanziarie del Ministero stabilendo la misura del contributo a carico dei soggetti vigilati e le modalità di versamento nel bilancio dell'Agenzia. Dal secondo anno il contributo ministeriale è ridotto per importo pari ai contributi erogati ed ai costi effettivi.*

*Il **comma 26** sopprime la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ed entro 30 giorni dalla stessa data si provvede alla nomina dei membri dell'Agenzia, del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti. Fino ad allora, in deroga, la Conviri continua ad esercitare le funzioni.*

*Il **comma 27** prevede che l'Agenzia si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.*

La previsione dell'istituzione dell'Autorità sul servizio idrico con una norma inserita in un decreto legge, non consente di svolgere una riflessione attenta su questo tema che invece sta vivendo un momento molto delicato, così come tutto l'assetto inerente i servizi pubblici locali. Soprattutto tale metodo non permette di istituire un sistema all'interno del quale le Autonomie locali siano chiamate a condividere nuovi indirizzi e nuove funzioni.

Il fatto che i membri del nuovo soggetto regolatore siano solo ed esclusivamente di nomina governativa non va nel senso prospettato dai Comuni poiché in un settore specifico come quello idrico risulta essenziale rafforzare la condivisione delle problematiche in materia fra soggetti regolatori nazionali ed enti locali. Inoltre la determinazione del metodo tariffario non contiene nessuna indicazione circa elementi di tutela e riduzione dei costi per i cittadini.

Entrando nel merito è pertanto necessario prevedere la nomina di un commissario da parte delle autonomie locali su indicazione della Conferenza unificata, come è altresì necessario prevedere che nella stessa sede siano approvati gli amministrativi relativi ai compiti istituzionali dell'Autorità.

Solo in questo modo si potrà avere una componente che porti in evidenza le istanze dei territori e che contribuisca alla condivisione degli obiettivi fra regolazione nazionale, soggetti territoriali ed enti locali.

Diventa indispensabile a questo punto un bilanciamento fra i compiti del nuovo soggetto regolatore, quelli dei soggetti chiamati a sostituire le autorità d'ambito definiti dalle Regioni in maniera che tante problematiche hanno sollevato, ed il ruolo dei Comuni che non

possono essere semplici testimoni ma devono necessariamente essere coinvolti in ottica partecipata e concertata.

Art. 11
Disposizioni finanziarie

Illustrazione

L'articolo 11, composto da due commi, reca disposizioni relative alla copertura finanziaria.